

COMUNE DI OTRANTO

TITOLO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 01

IL COMUNE

SEZIONE 01 - FINI E ATTRIBUZIONI

ART. 01

(IL COMUNE)

01. IL COMUNE DI OTRANTO E' L'ENTE DI AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI, NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE, ECONOMICO ED ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AI PROCESSI DECISIONALI E DI CONTROLLO, IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI PREVISTI DALLO STATUTO E IN CONFORMITA' DEI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E AUTONOMIA FINANZIARIA NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. IL COMUNE, IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO ASSERTITO NEGLI ARTT. 06 E 07 DEL PRESENTE STATUTO: ASSUME LA TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI, STORICI, ARTISTICI, ARCHITETTONICI ED URBANISTICI PRESENTI SUL TERRITORIO COME PRINCIPIO FONDAMENTALE ED INELIMINABILE DI OGNI ATTO AMMINISTRATIVO. RICONOSCE A TALE PRINCIPIO VALORE NON SOLO CULTURALE, MA ANCHE ECONOMICO-SOCIALE DI PROMOZIONE DELL'INTERA COMUNITA'.

05. IL COMUNE DI ANTICA ORIGINE E DI RISAPUTA IMPORTANZA STORICA, CIVILE E RELIGIOSA, CON INNATE TRADIZIONI POLITICHE E LE TRADIZIONALI ATTIVITA' AGRICOLE, MARINARE E MERCANTILI, HA VOCAZIONE MODERNA PER LE INIZIATIVE TURISTICHE ED AGRI TURISTICHE E PROMUOVE SERVIZI IDONEI A SODDISFARE GLI INTERESSI SOCIALI. TUTTO CIO' SEMPRE NEL RISPETTO DEI VALORI AFFERMATI E RIBADITI NEL COMMA PRECEDENTE.

06. IL COMUNE DI OTRANTO - ESTREMA PUNTA AD EST DELL'ITALIA - HA PARTICOLARE VOCAZIONE DI INIZIATIVA INTERNAZIONALE PER I PAESI CHE S'AFFACCIANO SUL MAR ADRIATICO E SULLO JONIO NELL'AMBITO DEL MAR MEDITERRANEO.

07. IL COMUNE ATTIVA FORME DI GEMELLAGGIO CON COMUNI DI CITTA' ITALIANE ED ESTERE AL FINE DI VALORIZZARE I RAPPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELL'INTERESSE DELLA PROPRIA COLLETTIVITA' E NEL RISPETTO DELLE SUE RADICI STORICHE E SI CONFORMA ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER GLI ENTI LOCALI.

ART. 02

(IL NOME E IL TITOLO)

01. ANTICA "HYDRUS", "HYDRUNTUM" IN EPOCA ROMANA E BIZANTINA, "OTRANTO" IN EPOCA MODERNA, APPELLATA "UTHRANTU" IN DIALETTO SALENTINO.

02. MANTIENE E CONFERMA IL TITOLO DI CITTA' E SI DEFINISCE "CITTA' DI OTRANTO".

SEZIONE 02 - STEMMA, SIMBOLO E GONFALONE

ART. 03

(DESCRIZIONE ED USO DELLO STEMMA, DEL SIMBOLO E DEL GONFALONE)

01. LE CARATTERISTICHE DELLO STEMMA, DEL SIMBOLO E DEL GONFALONE DEL COMUNE SONO STABILITI CON APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ALLO STESSO MODO SI ADOTTANO GLI ALTRI SIMBOLI COMUNALI.

02. IL SIMBOLO CHE CARATTERIZZA L'ESPRESSIONE STORICO-POLITICA DELLA COMUNITA' E' LA "TORRE DEL SERPENTE SU SFONDO DEL MARE".

03. LO STEMMA DEL COMUNE E' RAPPRESENTATO DALLE CARATTERISTICHE SEGUENTI: NELLO SCUDO DI CAMPO AZZURRO, UNA TORRE CILINDRICA DI ARGENTO, AVVINGHIATA DA UN SERPE NERO (IDRA = ACQUA E SERPE D'ACQUA, QUINDI HYDRUS, HYDRUNTUM) CHE, RISALENDO IN SENSO SINISTROSO I FIANCHI DI ESSA, INTRODUCE LA TESTA NELL'ALTA FINESTRA APERTA NEL CAMPO (PER BERE L'OLIO DEL FANALE, FARO ANTICO SUL CANALE D'OTRANTO). LO SCUDO FRA DUE RAMI DI QUERCIA E DI ALLORO, DECUSSATI ALLA BASE, E' TIMBRATO DALLA CORONA URBICA DI CITTA'. UN MOTTO ADORNA L'ARMA E RICHIAMA LA MASSIMA PREROGATIVA DELLA CITTA': "CIVITAS FIDELISSIMA HYDRUNTI" (CITTA' FEDELISSIMA DI OTRANTO) LA TORRE DI ARGENTO POTREBBE ANCHE TIMBRARSI CON CORONA IMPERIALE NEL CAMPO DELLO SCUDO; PRIVILEGIO CHE L'IMPERATORE CARLO 05 CONCESSE A OTRANTO:

04. IL GONFALONE E' COSTITUITO DAGLI ELEMENTI ESSENZIALI SEGUENTI: UN DRAPPO SERICO DI COLORE ROSSO NELLE DIMENSIONI REGOLAMENTARI DI METRI 100 X 200 , RIPORTA RICAMATO AL CENTRO IL MOTIVO DELL'ARMA ANZI DESCRITTO, FRA I DUE RAMI DI QUERCIA E DI ALLORO, DECUSSATI ALLA BASE E LEGATI CON NASTRO TRICOLORE; IL TUTTO GUARNITO DA RICAMI E FRANGIA DI ARGENTO E CON IN ALTO L'INDICAZIONE REGOLAMENTARE: "CITTA' DI OTRANTO" IL DRAPPO E' SOSTENUTO DA UN'ASTA METALLICA FODERATA DI UGUALE COLORE DI ESSO, E BORCHIATA DI ARGENTO A SPIRALE. "STEMMA EIUS FUIT, UT EST, TURRIS ROTUNDA NIGRO QUODAM SERPENTE IN ACTU OLEUM E LAMPADAE SUGENDI CICUMDATA, ATQUE LIGATA: TALI HIEROGLYFICO SEU POTIUS POETICO SAGACI SERMONE PRISCI CIVIS TUM EORUM FORTITUDINEM, AC PRUDENTIAM, TUM NEGOTIATIONIS COMMERCIA POSTERIS SUIS SIGNIFICARE: HODIE STEMMA PRAEDICTUM IMPERIALI CORONA INSUPER ORNATUM CERNITUR MUNIFICENTIA GRATI ANIMI CAROLI 05". IL SUO STEMMA FU, ED E', UNA TORRE ROTONDA, CIRCONDATA, ANZI AVVINGHIATA DA UN CERTO NERO SERPENTE IN ATTO DI SUCCHIARE L'OLIO DALLA LAMPADA: CON TALE GEROGLIFICO (RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA), O MEGLIO, CON TALE ACCORTO LINGUAGGIO POETICO, GLI ANTICHI CITTADINI VOLLERO SIGNIFICARE SIA LA LORO FORTEZZA E PRUDENZA, SIA I TRAFFICI DEI LORO COMMERCII. OGGI LO STEMMA PREDETTO SI VEDE INOLTRE ORNATO DA CORONA IMPERIALE PER MUNIFICENZA DEL GRATO ANIMO DI CARLO 05 .

05. AI FINI DELL'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE E DEGLI ALTRI SIMBOLI COMUNALI E' NECESSARIO, NELL'AMBITO DELLA SFERA DI COMPETENZA, CHE LA DECISIONE SIA ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA O DAL SINDACO.

06. E' FATTO DIVIETO FARE USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DEI SIMBOLI COMUNALI A FINI DI INTERESSI CHE NON SI IDENTIFICHINO CON

LA COMUNITA'.

CAPO 02

IL TERRITORIO

SEZIONE 01 - AMBITO TERRITORIALE

ART. 04

(LA POSIZIONE TERRITORIALE)

01. IL COMUNE DI OTRANTO E' CONFINANTE CON LE SEGUENTI REALTA' COMUNALI: A NORD: COL TERRITORIO DEL COMUNE DI MELENDUGNO; A OVEST: COL TERRITORIO DEI COMUNI DI CARPIGNANO, CANNOLE, PALMARIGGI, GIURDIGNANO; A SUD-OVEST: COL TERRITORIO DEL COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA; A SUD: COL TERRITORIO DEI COMUNI DI MINERVINO, SANTA CESAREA TERME; A EST: CON IL MAR ADRIATICO CHE LO SEPARA DALLA COSTA ALBANESE.

02. LE MAPPE CATASTALI RIUNITE DEL TERRITORIO, RIPORTATE IN ANNESSO, COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLO STATUTO.

ART. 05

(LA MODIFICAZIONE DEL TERRITORIO)

01. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA'.

SEZIONE 02 - LE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE

ART. 06

(LE CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO)

01. L'INTERO TERRITORIO COMUNALE SI SVILUPPA SU UNA ESTENSIONE DI KMQ 76,15 CON UNA POPOLAZIONE DI 4803 ABITANTI, RISULTANTI DAL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 1981, CON UNA DENSITA' ABITATIVA PARI A 63,07 AB/KMQ. , SALVO I DATI UFFICIALI DEI CENSIMENTI SUCCESSIVI.

02. L'ESTENSIONE TERRITORIALE E' MORFOLOGICAMENTE VARIA, SVILUPPANDOSI IN PARTE PIANEGGIANTE CON VASTA ZONA COSTIERA, IN PARTE CON LEGGERI RILIEVI A SUD E AD OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE. LA COSTA OTRANTINA SI ESTENDE DA TORRE S. ANDREA, LOCALITA' SITUATA A CIRCA 15 KM A NORD DEL CENTRO ABITATO, FINO A PORTO BADISCO, A CIRCA 10 KM. A SUD DEL PAESE.

03. PER LE CARATTERISTICHE AMBIENTALI GENERALI DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO, IL TERRITORIO COMUNALE E' VINCOLATO AI SENSI DI LEGGE.

04. RIVESTONO PARTICOLARE INTERESSE LE SEGUENTI RISORSE NATURALI:

- VASTE ZONE DI PINETA E MACCHIA MEDITERRANEA, PRESENTI SOPRATTUTTO NELLA ZONA NORD DEL TERRITORIO, PREGEVOLI PER LA PRESENZA DI ESSENZE BOTANICHE E SPECIE FAUNISTICHE DI PARTICOLARE RARITA';

- ESTESA COSTA, DI GRANDE INTERESSE BALNEARE, COSTITUITA DA AMPI TRATTI SABBIOSI - PRESENTI A NORD - E INSENATURE E COSTONI ROCCIOSI, PREVALENTEMENTE NELLA ZONA SUD;

- LAGO "ALIMINI" COMUNICANTE CON IL MARE E LAGO "ALIMINI PICCOLO" O

"FONTANELLE", COMUNICANTE CON IL PRECEDENTE, ALIMENTATO DA ACQUA DOLCE SORGIVA. INTORNO AI LAGHI E' PRESENTE UNA VASTA ZONA A VEGETAZIONE PALUSTRE E A MACCHIA MEDITERRANEA;

- FIUME "IDRO" ALIMENTATO DA TRE SORGENTI POSTE UNA IN ZONA "CARLO MAGNO", L'ALTRA IN ZONA "MONTE LAURO VECCHIO" E L'ULTIMA IN ZONA "BOLLATO";

- ALTRI CANALI: "TRAFILI", "RIO", "ZUDDHREA" A NORD; ED ACQUE SOTTERRANEE A SUD.

05. LE ATTIVITA' ECONOMICHE CHE SI SVILUPPANO SUL TERRITORIO SONO LEGATE AGLI ELEMENTI ESSENZIALI SOPRA DESCRITTI.

ART. 07

(IL PROFILO STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED ARCHEOLOGICO)

01. LA CITTA' DI OTRANTO E' UNA CITTA' FORTIFICATA CON MURA ARAGONESI PROVviste DI BASTIONI E TORRI RISALENTI AL SECOLO 15 .

02. ALL'INTERNO DELLA CITTA' SONO PRESENTI I SEGUENTI MONUMENTI:

- CATTEDRALE NORMANNA DEL SECOLO 11 CONTENENTE ECCEZIONALE PAVIMENTO MUSIVO RISALENTE AL SECOLO 12 OVE E' RAPPRESENTATA LA STORIA DELL'UOMO COSI' COME ERA INTERPRETATA NEL MEDIOEVO, ATTRAVERSO RIFERIMENTI ALLE PIU' IMPORTANTI FONTI MITICHE E BIBLICHE;

- CHIESA BIZANTINA DI SAN PIETRO, A CROCE GRECA, DEL SECOLO 08 D.C. CON AFFRESCHI DI PREGEVOLE FATTURA NEL CLASSICO STILE DELL'EPOCA (RICHIAMANTI LA SCUOLA PITTORICA BIZANTINA);

- CASTELLO ARAGONESE DEGLI INIZI DEL SECOLO 16 RICOSTRUITO SU UN FORTILIZIO PRECEDENTE, CONSERVA TRE TORRI TONDE ED UNO SPUNTONE DI EPOCA DEI VICERE' SPAGNOLI;

- VESTIGIA ARCHEOLOGICHE CHE RAPPRESENTANO L'EVOLUZIONE STORICA DEGLI INSEDIAMENTI DELLA COMUNITA' LOCALE CHE VANNO DALL'ETA' DEL BRONZO, DEL FERRO FINO ALL'EPOCA DEI GIORNI NOSTRI.

03. FUORI DELLE MURA DELLA CITTA' SONO PRESENTI ALTRE VESTIGIA:

- IPOGEO DI ETA' PALEOCRISTIANA DELLA VALLE DELLE MEMORIE;

- CRIPTA BASILIANA DI S. NICOLA E ABBAZIA DI S. NICOLA DI CASOLE.

QUEST'ULTIMA E' STATA, DOPO IL MILLE, LUOGO DI TRASCRIZIONE E TRADUZIONE DI IMPORTANTI TESTI FILOSOFICI ORIENTALI NELLA LINGUA LATINA E DI TESTI EUROPEI IN LINGUA GRECA;

- GROTTA NEOLITICA DEI "CERVI" SITUATA IN ZONA BADISCO IMPORTANTE PER I GRAFFITI SIA DI SOGGETTI NATURALI CHE ASTRATTI;

- MASSERIE FORTIFICATE DEL SECOLO 15 E 16 USATE COME PRIMO SISTEMA DIFENSIVO.

CAPO 03

IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

SEZIONE 01 - SEDE DEL COMUNE

ART. 08

(LA SEDE COMUNALE)

01. LA SEDE DEL COMUNE E' UBICATA NELLA ZONA STORICA DI OTRANTO IN UN EDIFICIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DENOMINATO PALAZZO MELORIO.

02. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.

SEZIONE 03 - FUNZIONI

ART. 09

(LE FUNZIONI)

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

02. II COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 10

(LA REALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI)

01. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' IL COMUNE PROVVEDE:

A) ALLA RAPPRESENTANZA, ALLA CURA E ALLA CRESCITA SOCIALE CIVILE E CULTURALE DELLA COMUNITA';

B) ALLA CURA E ALLO SVILUPPO RAZIONALE ED EQUILIBRATO DELL'INTERO TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE-PRODUTTIVE INNOVATIVE E ABITATIVE, RICONOSCENDO VALENZA PRIMARIA ALLE ATTIVITA' TURISTICHE PER IL MARE E I CORSI D'ACQUA, LE COSTE E LE PINETE, I LAGHI E I CANALI E PER L'ELEVATO VALORE STORICO CULTURALE DEL PROPRIO PATRIMONIO ARCHEOLOGICO.

02. PER LA REALIZZAZIONE DELLE SUE FUNZIONI IL COMUNE IN PARTICOLARE:

A) COOPERA CON GLI ALTRI ENTI LOCALI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE, SECONDO QUANTO STABILITO CON LEGGE REGIONALE;

B) CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI COMPETENZA, ALLA LORO ATTUAZIONE;

C) PARTECIPA ALLA FORMAZIONE DEI PIANI E PROGRAMMI REGIONALI DEGLI ALTRI ENTI LOCALI, SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE;

D) SI CONFORMA AI CRITERI E ALLE PROCEDURE, STABILITI CON LEGGE REGIONALE, NELLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI ATTI E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN COORDINAMENTO CON LA PROVINCIA;

E) VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE ATTRAVERSO INIZIATIVE SPECIFICHE;

F) SOSTIENE E FAVORISCE LE ATTIVITA' SVOLTE DA ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI REGOLARMENTE COSTITUITE E OPERANTI SUL TERRITORIO NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO;

G) PROVVEDE ALLA RAZIONALE ED EQUILIBRATA UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER ATTUARE IL POSSIBILE MASSIMO SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE E CIVILE;

H) FAVORISCE PRIORITARIAMENTE LE INIZIATIVE IN CAMPO ECONOMICO CAPACI DI INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE STABILE;

I) VALORIZZA E PROMUOVE FORME ASSOCIATIVE, COOPERATIVE, CONSORTILI,

ANCHE IN FORMA MISTA PUBBLICHE-PRIVATE, CHE OPERANO NEI VARI SETTORI DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DELLA CITTA';

L) ASSICURA LA GESTIONE DEI SERVIZI, IL LORO PIU' AMPIO DECENTRAMENTO E LA VERIFICA PERIODICA SULLA LORO CORRISPONDENZA IN TERMINI DI EFFICIENZA, QUALITA' ED ECONOMICITA';

M) PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI E ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO ANCHE ATTRAVERSO IL RICORSO ALLE IMPRESE PRIVATE, FAVORENDO FORME DI COOPERAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI;

N) GARANTISCE LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI ATTRIBUENDO AL DIFENSORE CIVICO ANCHE COMPITI DI CONCILIAZIONE EXTRA-GIUDIZIALE;

O) PROVVEDE AD OGNI ALTRA INIZIATIVA OCCORRENTE ALLA TUTELA E GARANZIA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA'.

03. IL COMUNE PER LA CONCRETA REALIZZAZIONE DI TALI FINALITA' SI CARATTERIZZA COME ENTE DI REGIA, VALORIZZANDO E PROMUOVENDO LE ENERGIE ESTERNE AL PROPRIO APPARATO COMUNALE, FACENDO DELLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI UN MOMENTO IMPORTANTE ANCHE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

04. IL COMUNE PROVVEDE ALTRESI' AD ADOTTARE INIZIATIVE IDONEE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO DELLE PARI OPPORTUNITA' UOMO-DONNA. CON REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E' ISTITUITA L'APPOSITA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'.

TITOLO 02

STATUTO E REGOLAMENTI

CAPO 01

LO STATUTO

SEZIONE 01 - OGGETTO E OBIETTIVI

ART. 11

(L'OGGETTO E I CONTENUTI DELLO STATUTO)

01. LO STATUTO, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE, DETTA GLI INDIRIZZI FONDAMENTALI DI AUTOGOVERNO PER LO SVILUPPO SOCIALE, CIVILE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA' DI CUI CURA GLI INTERESSI E TUTELA I DIRITTI, STABILISCE LE NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE ED IN PARTICOLARE DETERMINA LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI, LE FORME DELLA COLLABORAZIONE FRA COMUNE E PROVINCIA, DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE DEL DECENTRAMENTO, DELL'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

SEZIONE 02 - EFFICACIA E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

ART. 12

(LE MODALITA' DI ADOZIONE DELLO STATUTO)

01. L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO

FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI
ASSEGNATI.

02. LE SEDUTE CONSILIARI PER L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO DOVRANNO
AVVENIRE IN FORMA PUBBLICA E CON VOTAZIONE PALESE.

SEZIONE 03 - INTERPRETAZIONE

ART. 13

(L'INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO)

01. QUALORA SORGESSERO QUESTIONI INTERPRETATIVE SULLE NORME DELLO
STATUTO SI ADOTTERANNO I CANONI ERMENEUTICI DI CUI ALL' ARTT.

12 DELLE PRELEGGI DEL CODICE CIVILE.

SEZIONE 04 - MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE

ART. 14

(LA REVISIONE DELLO STATUTO)

01. LE MODIFICHE O LE INTEGRAZIONI ALLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE
STATUTO POTRANNO ESSERE ESAMINATE SU RICHIESTA MOTIVATA
SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI, O DA UN NUMERO
PARI AD 1/10 DEI CITTADINI ELETTORI SECONDO LE MODALITA' E
LE PROCEDURE PREVISTE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. PER LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI DELLO STATUTO SI APPLICANO LE
STESSE PROCEDURE PREVISTE PER L'ADOZIONE DELLO STATUTO,
PREVIO PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE E
PERMANENTE DI CUI ALL' ARTT. 15 .

SEZIONE 05 - VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'APPLICAZIONE

ART. 15

(I COMPITI DELLA COMMISSIONE SPECIALE)

01. LA COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE E PERMANENTE DI CUI ALL' ARTT. 18
COMMA 01 , PUNTO 01 DELLO STATUTO - COSTITUITA CON
CRITERIO PROPORZIONALE AI SENSI DEL COMMA 04 DELL' ARTT. 31 DELLA LEGGE
08 GIUGNO 1990 , N. 142 - DESIGNATA PER LA REDAZIONE
DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI PROCEDERA' ALL'ADOZIONE DELLE
INIZIATIVE DI VERIFICA SULLA PRATICA APPLICAZIONE DELLE NORME
STATUTARIE E REGOLAMENTARI, E DELLA LORO EFFICACIA RISPETTO AGLI
OBIETTIVI DA PERSEGUIRE.

02. LA COMMISSIONE RELAZIONERA' ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SUI RISULTATI
RISCONTRATI E OVE LO RITENGA, CON MOTIVATA RELAZIONE,
PROPONE AL CONSIGLIO LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI CHE SI RENDESSERO
NECESSARIE PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI
FONDAMENTALI DETTATI DALLO STATUTO.

CAPO 02

REGOLAMENTI

ART. 16

(I PRINCIPI PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI)

01. LE NORME DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI ED INDIRIZZI FONDAMENTALI FISSATI

DALLO STATUTO SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA MEDIANTE L'ESERCIZIO DEL VOTO PALESE ED A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. I REGOLAMENTI SONO PUBBLICATI E CONTROLLATI AI FINI DELLA LEGITTIMITA' IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 47 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. L'ENTRATA IN VIGORE E' FISSATA DALLA LEGGE O DALLE NORME DEL REGOLAMENTO CHE DETERMINA - PER FINALITA' DI COORDINAMENTO - I TERMINI DI EFFICACIA.

ART. 17

(L'INTERPRETAZIONE DEI REGOLAMENTI)

01. QUALORA INSORGANO QUESTIONI INTERPRETATIVE DEI REGOLAMENTI, ESSI DEBONO ESSERE INTERPRETATI, AI SENSI DELL' ARTT. 12 DELLE PRELEGGI E DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 1362 - 1371 DEL C.C. , QUALI ATTI AMMINISTRATIVI.

ART. 18

(I REGOLAMENTI OBBLIGATORI)

01. SONO CONSIDERATI REGOLAMENTI OBBLIGATORI, AI FINI DELL' APPLICAZIONE DEL PRESENTE STATUTO, I SEGUENTI:

- REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI, CHE DISCIPLINA LE ATTRIBUZIONI DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI, DELLA GIUNTA, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO GENERALE E DEL VICE-SEGRETARIO, DEGLI ASSESSORI E DEI DIRETTIVI;
- REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, CHE REGOLA I RAPPORTI NEGOZIALI DELL' AMMINISTRAZIONE CON I TERZI CONTRAENTI;
- REGOLAMENTO DI CONTABILITA', CHE STABILISCE LE REGOLE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE CHE DEBONO ESSERE RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDEnte IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO;
- REGOLAMENTO DEL REVISORE DEI CONTI CHE FISSA I CRITERI PER LA METODOLOGIA DEI COMPORTAMENTI DEL REVISORE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLA SUA FUNZIONE PUBBLICA DETERMINATA DALLA LEGGE;
- REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE, CHE, IN CONFORMITA' ALLO STATUTO E ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CONSEGUENTE, FISSA LE REGOLE PER LA FORMAZIONE, LO SVOLGIMENTO E L'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI, E STABILISCE ALTRESI' L'INSIEME DELLE REGOLE RELATIVE AL SISTEMA DEI CONCORSI E DELLE ASSUNZIONI E DELLE NORME RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEL PERSONALE;
- REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI SINGOLI SETTORI, ARTICOLATI IN SERVIZI E UNITA' OPERATIVE COMPLESSE E SEMPLICI AI SENSI DI LEGGE E DI STATUTO, PREVIO VERIFICA DEI CARICHI DI LAVORO;
- REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO, CHE FISSA LE NORME PER LO

SVOLGIMENTO DEL SUO RUOLO AI FINI DI GARANZIA D'IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

- REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E PER IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI AI CITTADINI;

- REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E PER LA FISSAZIONE DEI TERMINI SUGLI ATTI NON VINCOLATI DALLA LEGGE;

- REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN GENERALE, NONCHE' PER ASSICURARE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI DEL COMUNE ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI;

- REGOLAMENTO PER LE ISTANTE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DEI CITTADINI SINGOLI ED ASSOCIATI PER PROMUOVERE GLI INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI;

- REGOLAMENTO PER IL REFERENDUM CONSULTIVO RELATIVO A MATERIE DI INTERESSE LOCALE;

- REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE O PER LE SINGOLE CONSULTE (ANZIANI, GIOVANI, FEMMINILE, SALUTE, AMBIENTE, LAVORO, ECC.) ;

- REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA, AI SENSI DI LEGGE;

- REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE, AI SENSI DI LEGGE;

- REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO;

- REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA;

- REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA.

- REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA PARI OPPORTUNITA';

- REGOLAMENTO PER LA REVISIONE DELLO STATUTO;

- REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUZIONE;

- REGOLAMENTO PER LE COLLABORAZIONI ESTERNE;

- REGOLAMENTO PER L'AZIENDA SPECIALE;

- REGOLAMENTO DEL BOLLETTINO COMUNALE.

02. EVENTUALI ALTRI REGOLAMENTI SONO DICHIARATI OBBLIGATORI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. TUTTI GLI ALTRI REGOLAMENTI - CHE NON SIANO TASSATIVAMENTE PREVISTI PER LEGGE - SONO CONSIDERATI FACOLTATIVI.

ART. 19

(LE INFORMAZIONI E LE FORME DI PUBBLICITA')

01. IL COMUNE OLTRE CHE AVVALERSI, NELLE FORME DI LEGGE, DELLA PUBBLICITA' A MEZZO DI ALBO PRETORIO, ISTITUISCE IL BOLLETTINO COMUNALE PERIODICO. CON APPOSITO REGOLAMENTO SARANNO STABILITI MODALITA' E CRITERI PER LA RELATIVA FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO.

02. IL COMUNE ISTITUISCE ALTRESI' LE "BACHECHE DI QUARTIERE" AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITA' COMUNALI, ADOTTANDO DELIBERA DI GIUNTA CHE INDIVIDUA SPAZI E SEDI IDONEE.

03. IL COMUNE PUBBLICIZZA ALTRESI' LE INIZIATIVE RELATIVE AL CONSIGLIO

COMUNALE MEDIANTE PUBBLICI MANIFESTI COLLOCATI NEGLI SPAZI IDONEI DELLA CITTA', IVI COMPRESSE LE BACHECHE DI QUARTIERE DI CUI AL COMMA 02 .

04. IL COMUNE NELL'ADEMPIMENTO DEI PRINCIPI DELL'INFORMAZIONE AI CITTADINI SINGOLI ED ASSOCIATI ED ANCHE PER FINALITA' DI AUSILIO E DI PROMOZIONE, ISTITUISCE L'UFFICIO "INFORMAZIONI, RECLAMI E PUBBLICHE RELAZIONI". CON APPOSITO REGOLAMENTO SARANNO DEFINITE LE MODALITA', I CRITERI ED I TERMINI DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO.

TITOLO 03

BENI COMUNALI

CAPO 01

BENI DEL COMUNE

ART. 20

(I BENI COMUNALI)

01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI T.U.L.C.P. 1934/383 DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.

02. I BENI PATRIMONIALI SONO DISPONIBILI ED INDISPONIBILI; IL LORO REGIME E' REGOLATO DALLE LEGGI VIGENTI.

03. CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE SE NE DEFINISCE LA DESTINAZIONE.

04. GLI USI CIVICI RESTANO REGOLATI DA LEGGI SPECIALI.

CAPO 02

PRINCIPI E VALORI COSTITUZIONALI E CRITERI APPLICATIVI

ART. 21

(I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA, DI ASSOCIAZIONE)

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', DI EGUAGLIANZA, DI SOLIDARIETA' E DI GIUSTIZIA INDICATI DALLA COSTITUZIONE E CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE E CULTURALE NELL'AMBITO COMUNALE.

03. RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE QUALI SI SVOLGE LA PERSONALITA' UMANA, SOSTIENE IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI, DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA' LOCALE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE.

ART. 22

(IL DIRITTO SINDACALE E LE RELAZIONI SINDACALI)

01. IL COMUNE RICONOSCE LA FUNZIONE ED IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SU BASE NAZIONALE E TERRITORIALE PRESENTI CON LE LORO STRUTTURE ORGANIZZATIVE, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

02. I RAPPORTI NEGOZIALI TRA GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SONO STABILITI DALLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 , COME RICHIAMATA DALL' ARTT. 51 - COMMA 08 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E DAI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CHE EMANANO I RELATIVI REGOLAMENTI GENERALI, I QUALI INCIDONO IMPERATIVAMENTE NEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE.

03. GLI ACCORDI SINDACALI SONO RECEPITI DAGLI ATTI DELIBERATIVI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE NELL' AMBITO DELLA RISPETTIVA SFERA DI COMPETENZA.

PARTE 01

CAPO 03

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 23

(LE FUNZIONI IN PARTICOLARE DEL COMUNE)

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE, PRECIPUAMENTE, NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL' ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. IL COMUNE, PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUA FORME DI COOPERAZIONE E CONCERTAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

03. IN PARTICOLARE - PER QUANTO DI COMPETENZA E COMPATIBILMENTE CON LE COMPETENZE RISERVATE DALLA LEGGE AGLI ALTRI ENTI - IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SEGUENTI:

A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL' AREA COMUNALE;

B) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;

C) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL' AMBIENTE;

D) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;

E) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;

F) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;

G) SERVIZI NEI SETTORI: SOCIALE SANITA' SCUOLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEGLI ALTRI SERVIZI URBANI;

H) ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E AL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;

I) POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE;

L) QUANT' ALTRO SIA PREVISTO DA LEGGI DELLA REPUBBLICA, DELLA REGIONE E DALLO STATUTO.

04. IL COMUNE PREVEDERA' UNA (O PIU') STRUTTURA DI COLLEGAMENTO CON ALTRI COMUNI DELL' HINTERLAND CHE COSTITUISCA UN' UNITA' DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI ALCUNE MATERIE PER SERVIZI A LIVELLO COMPENSORIALE. I BACINI DI AREA SONO DA INDIVIDUARE D' INTESA CON LA PROVINCIA.

05. IL REGOLAMENTO APPOSITO STABILISCE LA DISTRIBUZIONE ED ARTICOLAZIONE DEI POTERI AI RELATIVI ORGANI AI FINI DELL' ESERCIZIO E

DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI.

ART. 24

(LE ENTRATE DEL COMUNE)

01. AL COMUNE COMPETONO LE TASSE, LE IMPOSTE, LE TARIFFE E I CONTRIBUTI SUI SERVIZI AD ESSO ATTRIBUITI, CON LEGGI DELLO STATO O DELLA REGIONE.
02. LA FINANZA DEL COMUNE IN PARTICOLARE E' COSTITUITA DA:
 - A) IMPOSTE PROPRIE;
 - B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
 - C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
 - D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
 - E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
 - F) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
 - G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
 - H) ALTRE ENTRATE (PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, ECC.) .
03. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA PER I SERVIZI PUBBLICI, TARIFFE O CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI UTENTI ANCHE IN MODO NON GENERALIZZATO.
04. LA REGIONE CONCORRE AL FINANZIAMENTO DEL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO E DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO, ASSICURANDO LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI NECESSARI ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE.
05. LO STATO DEVE ASSEGNARE SPECIFICI CONTRIBUTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI CARATTERE ECCEZIONALE.

ART. 25

(I SERVIZI PUBBLICI LOCALI)

01. IL COMUNE - NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE - PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.
02. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE FORME GIURIDICHE DEFINITE: IN ECONOMIA; IN CONCESSIONE A TERZI; A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE; A MEZZO DI ISTITUZIONE; A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE; A MEZZO DI ALTRE EVENTUALI TIPOLOGIE DETERMINATE DALLA LEGGE.
03. IL CONSIGLIO DECIDE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, QUALI SIANO LE TIPOLOGIE DI SERVIZIO DA GESTIRE ALTERNATIVAMENTE NELLE FORME DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, PURCHE' ISPIRATE AL PRINCIPIO DELL'INTERESSE SOCIALE, DELLA EFFICIENZA, DELLA EFFICACIA E DELLA ECONOMICITA' DELLA GESTIONE, PRIVILEGIANDO IL PRINCIPIO DI ESTERNALITA' GESTIONALE.

ART. 26

(I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE,

DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE.

02. LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE SVOLGE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE QUALORA ESSE VENGANO AFFIDATE CON LEGGE, CHE REGOLA ANCHE I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI, ASSICURANDO LE RISORSE NECESSARIE.

04. LE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA, CHE SARANNO SVOLTE IN MODO ORGANIZZATO, TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO, COMPETONO AL SINDACO.

ART. 27

(LA PROGRAMMAZIONE)

01. IL COMUNE ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LO STATO, LA REGIONE E CON LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI COME METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA'; ATTUA IL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO E I PIANI D'INTERVENTO SETTORIALE NEL PROPRIO TERRITORIO.

02. IL COMUNE REALIZZA LA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. IL COMUNE OPERA CON LA POLITICA DEL BILANCIO E CON LE RISORSE FINANZIARIE IN MODO DA APPLICARE I PRINCIPI E LE REGOLE DELLA PROGRAMMAZIONE.

04. AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, IL COMUNE SI DEVE DOTARE DEGLI STRUMENTI FISSANDO NELL'ORDINE: GLI OBIETTIVI, LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE, I TERMINI DI REALIZZAZIONE, LE VERIFICHE PERIODICHE, VALUTANDO LO SCARTO TRA OBIETTIVI E RISULTATI E CORREGGENDO, EVENTUALMENTE, IL PROGRAMMA NELLA FASE OPERATIVA.

CAPO 04

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 28

(LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE)

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, SECONDO LE MODALITA' E I CRITERI STABILITI CON REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 29

(LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI)

01. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI, ACCESSO AI SERVIZI E ALLE STRUTTURE COMUNALI, CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PREVIO APPOSITE CONVENZIONI, VOLTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO, POLITICO E CULTURALE DELLA COMUNITA'.

02. IL COMUNE ISTITUISCE L'ALBO AI SOLI FINI DI ACCERTAMENTO E STATISTICA

DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DEL VOLONTARIATO PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. LE LIBERE ASSOCIAZIONI - PER POTER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE - DEBONO FARNE RICHIESTA, PRESENTANDO OLTRE LA DOMANDA ANCHE LO STATUTO E L'ATTO COSTITUTIVO, NELLE FORME REGOLAMENTARI.

04. LA GIUNTA VALUTERA' DEI REQUISITI PREVISTI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO CIRCA LA NATURA DEL SOSTEGNO, CHE L'AMMINISTRAZIONE VORRA' DISPORRE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO.

ART. 30

(LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI)

01. IL COMUNE - AI FINI DELLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE - PUO' COSTITUIRE UN'ISTITUZIONE QUALE ORGANISMO STRUMENTALE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. LA GESTIONE PUO' ALTRESI' AVVENIRE CON LA PARTECIPAZIONE A MAGGIORANZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNATI DAL COMUNE E CON LA MINORANZA DEI RESTANTI MEMBRI, DESIGNATA DALLE ASSOCIAZIONI, AVENTI I REQUISITI RICONTRATI DAL COMUNE

STESSO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO. 03 IN CASO DI COSTITUZIONE DI APPOSITA "ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI" LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI E CIOE' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE, CHE VOTERA' IN MODO SEGRETO E CON CRITERIO PROPORZIONALE E LIMITATO AD 1/3 PER I 07 MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, PROPOSTI DAL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO E CON VOTO SEGRETO E A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE - GIA' CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE ELETTO - E DEL DIRETTORE. ESSI DURANO IN CARICA 05 ANNI, POSSONO ESSERE CONFERMATI O REVOCATI O SOSPESI PER GLI STESSI MOTIVI DI CUI AGLI ARTT. 39 E 40 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE DETERMINANO FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ORGANI NONCHE' I CRITERI E I REQUISITI DI FUNZIONAMENTO.

ART. 31

(GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE)

01. IL COMUNE ADOTTA INIZIATIVE AUTONOME AL FINE DI PROMUOVERE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.

02. TALI ORGANISMI - DENOMINATI CONSULTE - POSSONO ESSERE COSTITUITI, ASSUMENDO A BASE L'INTERESSE DIRETTO DELLE PROFESSIONI, DELLE ARTI E DEI MESTIERI E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI FORMALI NONCHE' DEI SINDACATI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.

03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ACQUISTANO VALORE CONSULTIVO SU TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE CHE L'AMMINISTRAZIONE VORRA' LORO SOTTOPORRE.

04. I PARERI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEBONO ESSERE DEFINITI PER ISCRITTO ED ENTRO I TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO.

05. TALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO ANCHE ESSERE STRUTTURATI

IN FORMA DI CONSULTA.

ART. 32

(L'ASSEMBLEA CITTADINA)

01. E' INDETTA ASSEMBLEA CITTADINA PERIODICA, ALMENO UNA VOLTA L'ANNO, A CURA DEL SINDACO, CHE LA CONVOCA, LA PRESIEDE E LA CONCLUDE.

02. SCOPO DI TALE ASSEMBLEA E':

A) INFORMARE I CITTADINI SULLE ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

B) RECEPIRE I CONSIGLI E LE INDICAZIONI DEI CITTADINI;

C) VERIFICARE LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI E LA LORO VALIDITA' ED EFFICACIA.

03. SUI RISULTATI DELL'ASSEMBLEA CITTADINA SI TERRA' APPOSITO DIBATTITO DI CONSIGLIO COMUNALE, CHE A SUA VOLTA POTRA' ADOTTARE LE DECISIONI DEL CASO CON PROPRIE DELIBERAZIONI.

CAPO 05

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 33

(LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE)

01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, INFORMA GLI INTERESSATI TEMPESTIVAMENTE, NOTIFICANDO AD ESSI IL SUNTO ESSENZIALE DEL CONTENUTO DELLE DECISIONI ADOTTANDE ALMENO 30 GIORNI PRIMA. OLTRE A CIO' L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDE AD INFORMARE TUTTI I CITTADINI CON PUBBLICI MANIFESTI.

02. L'INFORMAZIONE E' D'OBBLIGO NEI RIGUARDI DEI CITTADINI SINGOLI ED ASSOCIATI, IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI O DI FABBRICAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, D'USO DEL SOTTOSUOLO, DI PIANI COMMERCIALI, IN MATERIA DI AMBIENTE E DI OGNI ALTRA OPERA DI PUBBLICO INTERESSE.

03. GLI INTERESSATI POSSONO INTERVENIRE IN CORSO DEL PROCEDIMENTO, MOTIVANDO CON ATTO SCRITTO LE LORO VALUTAZIONI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE.

04. IL COMUNE DARA' MOTIVAZIONE DEL CONTENUTO DEGLI INTERVENTI DEGLI INTERESSATI NEGLI ATTI FORMALI IDONEI PER LE DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE.

05. I CITTADINI CHE PER QUALSIASI RAGIONE SI DOVESSERO RITENERE LESI NEI LORO DIRITTI ED INTERESSI POSSONO SEMPRE RICORRERE NELLE FORME DI LEGGE.

CAPO 06

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 34

(L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI)

01. TUTTI I CITTADINI, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, HANNO FACOLTA' DI

PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. IL COMUNE GARANTISCE IL LORO TEMPESTIVO ESAME ENTRO 15 GIORNI DALLA RICEZIONE IN SEGRETERIA, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, E NEI SUCCESSIVI 15 GIORNI GARANTISCE LA RISPOSTA.

ART. 35

(LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI)

01. NESSUNA PARTICOLARE FORMA E' PREVISTA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE.

02. PER LE PROPOSTE E LE PETIZIONI SINGOLE ED ASSOCIATE LE FORMALITA' SONO DEFINITE CON REGOLAMENTO.

03. ESSE DEBONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO DEL COMUNE E CONTENERE CHIARO IL PETITUM CHE SIA DI COMPETENZA GIURIDICA DEL COMUNE STESSO.

04. LE PROPOSTE E LE PETIZIONI, ALTRESI', DEBONO ESSERE REGOLARMENTE FIRMATE.

05. ALLE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI AMMESSE, ESAMINATE E DECISE EVENTUALMENTE DALLA GIUNTA E/O DAL CONSIGLIO COMUNALE E' DATA RISPOSTA SCRITTA A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO; CON REGOLAMENTO E' DISCIPLINATA LA MATERIA.

06. LE RISPOSTE SONO RESE NOTE PER LETTERA AGLI INTERESSATI ENTRO 30 GIORNI DALLA REGISTRAZIONE A PROTOCOLLO.

07. LA GIUNTA DECIDE SE LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI DEBONO O POSSONO COMPORTARE DECISIONI E DELIBERAZIONI APPOSITE DELL'AMMINISTRAZIONE, ALLA LUCE DELL'ORIENTAMENTO ESPRESSO DAL CONSIGLIO COMUNALE E NELL'AMBITO DEI POTERI DEI RISPETTIVI ORGANI.

09. I CONSIGLIERI HANNO SEMPRE POTERE DI ISTANZA, PROPOSTA E PETIZIONE VERSO IL SINDACO E LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO DEGLI ORGANI.

09. DI ISTANZE, PROPOSTE, PETIZIONI E RELATIVE DECISIONI, DELIBERAZIONI E LETTERE SONO CONSERVATI ORIGINALI E COPIE NEGLI ARCHIVI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 36

(L'INIZIATIVA E LE TIPOLOGIE DEI REFERENDUM)

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE APPROVATI CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. SONO ALTRESI' PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI AD INIZIATIVA DI 1/5 DI CONSIGLIERI COMUNALI CHE LO PROPONGONO E CHE VENGA APPROVATO CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. SONO PREVISTI ANCHE REFERENDUM AD INIZIATIVA DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. POSSONO ESSERE PREVISTI REFERENDUM DI DUE ORDINI:

- GENERALI;
- SPECIALI.

05. SONO REFERENDUM GENERALI QUELLI CHE INTERESSANO LA TOTALITA' DEI CITTADINI.

06. SONO REFERENDUM SPECIALI QUELLI CHE INTERESSANO UNA PARTE DEI CITTADINI COME REALTA' AGGREGATA DI UN TERRITORIO, CIOE' PER QUARTIERI, O REALTA' AGGREGATA PROFESSIONALE, CIOE' COMMERCIANTI, ARTIGIANI, PESCATORI, AGRICOLTORI, OPPURE PER CLASSI DI ETA', QUALI AD ESEMPIO ANZIANI, GIOVANI, STUDENTI E VIA ENUCLEANDO.

ART. 37

(LE MODALITA' DEI REFERENDUM)

01. I REFERENDUM SI POSSONO SVOLGERE MEDIANTE IL SISTEMA DELL'URNA, UTILIZZANDO LE CRITERIOLOGIE DELLE SEZIONI E DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE.

02. TALI MODALITA' SONO SCELTE IN BASE A VALUTAZIONI DI OPPORTUNITA' CHE FARA' IL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL SINDACO.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IN DETTAGLIO I CRITERI E I TERMINI DI TALI MODALITA'.

ART. 38

(IL REFERENDUM PROVINCIALE)

01. ALLORCHE' IL CONSIGLIO PROVINCIALE INDICE REFERENDUM SUL TERRITORIO, IL COMUNE DI OTRANTO METTE A DISPOSIZIONE STRUTTURE E MEZZI NECESSARI.

02. LA PROVINCIA ASSICURERA' LA CONGRUA COPERTURA FINANZIARIA.

ART. 39

(IL REFERENDUM CONSULTIVO) D'INIZIATIVA POPOLARE

01. E' PREVISTO REFERENDUM CONSULTIVO SU RICHIESTA DEL 10% DEI CITTADINI ELETTORI PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE ATTINENTI ALLE LEGGI TRIBUTARIE, PENALI ED ELETTORALI NONCHE' AI TRIBUTI LOCALI MENTRE SONO AMMESSE QUELLE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE, CIOE' QUELLE SULLE QUALI IL COMUNE PUO' DISPORRE CON DECISIONE DEI PROPRI ORGANI.

03. IL REFERENDUM LOCALE NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

04. LA PROPOSTA DI REFERENDUM DEVE ESSERE RICHIESTA AL SINDACO CHE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE DAL COMITATO DEL REFERENDUM STESSO LA DISCUTE IN GIUNTA E POI L'AFFIDA ALLA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO CHE ESPRIME APPOSITO PARERE DI AMMISSIBILITA' E REGOLARITA' ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI.

05. TALE COMMISSIONE DOVRA' VALUTARE LA REGOLARITA' DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PROMOTORE, FORMATO DA CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE, DELL'OGGETTO E DELLE FIRME AUTENTICATE QUALE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA'.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'INDIZIONE DEL REFERENDUM NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI.

07. IL REFERENDUM QUALORA NULLA OSTI E' INDETTO ENTRO I 180 GIORNI DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA D'INDIZIONE.

08. PER LE PROCEDURE DI VOTO SI SEGUONO QUELLE RELATIVE ALLA ELEZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE.

09. ALL'ONERE FINANZIARIO PER LE SPESE COMPORTATE DAL REFERENDUM L'AMMINISTRAZIONE DOVRA' FAR FRONTE CON PROPRIE ENTRATE.

ART. 40

(IL REFERENDUM E PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. SUI RISULTATI DEI REFERENDUM E' TENUTA SPECIFICA SEDUTA CONSILIARE PER DIBATTERNE IL CONTENUTO ED ADOTTARNE LE EVENTUALI DECISIONI DEL CASO NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. NEL CASO IL CONSIGLIO COMUNALE DECIDA DI NON PRENDERE ATTO DELL'ESITO REFERENDARIO, LA DECISIONE VA ASSUNTA A MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 41

(IL DIFENSORE CIVICO)

01. E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL COMUNE CON PROPRIO REGOLAMENTO FISSA I CRITERI E LE MODALITA', PER I FINI DELLA GARANZIA, DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE STESSA.

ART. 42

(I COMPITI DEL DIFENSORE CIVICO)

01. COMPITO DEL "DIFENSORE CIVICO" E' QUELLO DI SEGNALARE, AD ISTANZA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, OPPURE DI FORMAZIONI SOCIALI E SINDACALI RICONOSCIUTE, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

02. TALI "SEGNALAZIONI" PUO' EFFETTUARLE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA.

03. IL DIFENSORE CIVICO ESERCITA ANCHE COMPITI DI CONCILIAZIONE EXTRA-GIUDIZIALE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 10 COMMA 02 , LETT. N) DEL PRESENTE STATUTO.

04. L'EVENTUALE DENUNCIA PENALE DEL DIFENSORE CIVICO E' ATTO DOVUTO IN QUANTO PUBBLICO UFFICIALE.

ART. 43

(L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO)

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO - SU UNA TERNA DI NOMINATIVI - CON VOTO A SCRUTINIO SEGRETO DEI 2/3 DEL CONSIGLIO IN PRIMA

VOTAZIONE E IN SECONDA VOTAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, TRA I CITTADINI ITALIANI DI PROVATA ESPERIENZA GIURIDICA E/O AMMINISTRATIVA DOCUMENTATA, MORALITA', PROFESSIONALITA' ED IMPARZIALITA', CHE ABBIANO MATURATO I 40 ANNI DI ETA'.

LE INCOMPATIBILITA' O MOTIVI DI INELEGGIBILITA' SONO GLI STESSI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO PER I CONSIGLIERI COMUNALI.

02. IL SINDACO - SENTITA LA GIUNTA E I CAPI GRUPPO CONSILIARI - AVANZA IN CONSIGLIO LA PROPOSTA DELLA TERNA DEI NOMI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. EGLI RESTA IN CARICA 03 ANNI, PUO' ESSERE REVOCATO CON ADEGUATA MOTIVAZIONE - ALLORCHE' NON ADEMPIA AI DOVERI DEL PROPRIO UFFICIO O INCORRA IN VIOLAZIONI DI LEGGI PENALI E/O AMMINISTRATIVE - MA PUO' ESSERE RIELETO NELLE STESSE FORME NON PIU' DI UNA ALTRA VOLTA, CONTINUATIVAMENTE.

04. EGLI DEVE DISMETTERE L'EVENTUALE APPARTENENZA A PARTITI POLITICI AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE DELL'INCARICO.

ART. 44

(LE PREROGATIVE E I MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO)

01. IL DIFENSORE CIVICO E' FUNZIONARIO ONORARIO ED ACQUISTA LA FIGURA DI PUBBLICO UFFICIALE CON TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE. EGLI GIURA DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE - PRIMA DI ASSUMERE L'INCARICO - SECONDO LA FORMULA DELL' ARTT. 11 DEL D.P.R. 10 GENNAIO 1957 , N. 03 .

02. L'INCARICO E' DA INTENDERSI COME PRESTAZIONE DI SERVIZIO CIVILE. EVENTUALE COMPENSO E' STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. A DISPOSIZIONE DELLE ATTIVITA' DEL "DIFENSORE CIVICO" IL COMUNE METTE PROPRIE STRUTTURE ED UFFICI CON TUTTI I MEZZI MODERNI.

04. AL "DIFENSORE CIVICO" SPETTA IL DIRITTO DI CONOSCERE TUTTE LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE E DI AVERNE FOTOCOPIA; EGLI PUO', ALTRESI', ESAMINARE LE PRATICHE IN TRATTAZIONE ED IN CORSO PRESSO IL COMUNE.

05. IL "DIFENSORE CIVICO" PUO' PARTECIPARE SU RICHIESTA DEL SINDACO, ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL "DIFENSORE CIVICO" E' OBBLIGATO A PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE UNA RELAZIONE ANNUALE ENTRO IL 30 SETTEMBRE, OVE SI ILLUSTRA L'ATTIVITA' SVOLTA E LE PROPOSTE CHE VENGONO RIVOLTE AL SINDACO, ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO PER RIMUOVERE ABUSI, DISFUNZIONI E CARENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E SUGGERENDO SOLUZIONI TECNICHE PER L'EFFICIENZA, L'EFFICACIA E LA PRODUTTIVITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.

07. QUALORA IL "DIFENSORE CIVICO" PRESENTI DIMISSIONI IRREVOCABILI, ENTRO 45 GIORNI DALLA PRESA D'ATTO E' NECESSARIO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE NE ELEGGA UN ALTRO. SINO A TALE ELEZIONE ED ACCETTAZIONE E SCAMBIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI, IL "DIFENSORE CIVICO" DIMESSO RESTA IN CARICA PER IL PRINCIPIO DELLA "PROROGATIO" CONFERMANDO TUTTI I POTERI.

ART. 45

(LA CONFERENZA DEI SERVIZI)

01. L'AMMINISTRAZIONE INDICE ANNUALMENTE PER IL MESE DI APRILE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI LOCALI D'INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI UTENTI, AVENTI STRUTTURE ORGANIZZATIVE NEL TERRITORIO COMUNALE, E CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI RICONOSCIUTE, ED OPERANTI IN AMBITO COMUNALE. A TALE CONFERENZA PARTECIPA DI DIRITTO IL DIFENSORE CIVICO.

02. LA CONFERENZA DEI SERVIZI, AVVIATA A CURA DEL SINDACO CHE ANCHE LA CONCLUDE, FA IL BILANCIO DELL'ANDAMENTO DELLA QUALITA', QUANTITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI, FORMULANDO IDONEE

SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DI ESSI.

03. LE ASSOCIAZIONI DELL'UTENZA E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RICONOSCIUTE PARTECIPANO CON PROPRIE RELAZIONI VOLTE AD EFFETTUARE VALUTAZIONI E PROPOSTE.

04. LE RISULTANZE DELLA CONFERENZA SONO FATTE PROPRIE DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA PER LE EVENTUALI DECISIONI DI MERITO.

05. APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO PREVEDERA' LA SPESA PER LA CONFERENZA DEI SERVIZI.

06. LA CONFERENZA DEI SERVIZI PUO' ESSERE ATTIVATA ANCHE IN DATA DIVERSA DA QUELLA DEL PRIMO COMMA, ALLORCHE' LO DECIDA IL CONSIGLIO COMUNALE IN VISTA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO OPPURE SU RICHIESTA DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI NELLE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 46

(LA CONFERENZA DEI SERVIZI PER I PARERI)

01. AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DEI PARERI INTERNI ALL'ENTE, MA TRA DIVERSI SETTORI SI PROCEDE AD UNA CONFERENZA DI SERVIZIO INTERNA INDETTA DAL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEGLI ATTI.

02. PER QUANTO ATTIENE ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI DI ENTI PUBBLICI CON I QUALI IL COMUNE HA RAPPORTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI PROPRI ATTI IL SINDACO O L'ASSESSORE COMPETENTE PUO' INDIRE CONFERENZA DEI SERVIZI INTER-ENTI O INTER-ORGANI PER L'ACCELERAZIONE DEI TEMPI OCCORRENTI ALLA DECISIONE DELLE AMMINISTRAZIONI.

CAPO 07

FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 47

(IL DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO E RAPPORTI AMMINISTRAZIONE-CITTADINI)

01. TUTTI I CITTADINI HANNO DIRITTO - SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI - DI ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED AI DOCUMENTI PER IL RILASCIO DI COPIE PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI.

02. PER OGNI SETTORE, SERVIZIO E UNITA' OPERATIVA OVVERO UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNQUE DENOMINATA, L'AMMINISTRAZIONE - MEDIANTE L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - CONFERISCE I POTERI AI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI E DEL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

03. L'AMMINISTRAZIONE COSTITUIRA', ALTRESI', APPOSITO UFFICIO DI PUBBLICHE RELAZIONI ABILITATO A RICEVERE EVENTUALI RECLAMI E SUGGERIMENTI DEGLI UTENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

04. IL COMUNE GARANTISCE - MEDIANTE IL REGOLAMENTO - AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE

COMUNQUE LI RIGUARDINO, PROPEDEUTICAMENTE ED IN TEMPO UTILE PRIMA DELLE DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE.

05. IL COMUNE ESEMPLIFICHERA' LA MODULISTICA E RIDURRA' LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE DI PRESTAZIONI, APPLICANDO LE

DISPOSIZIONI SULL'AUTO-CERTIFICAZIONE.

06. L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI SPORTELLI POLIVALENTI FACILITERA' L'ACCESSO DEGLI UTENTI E DEI CITTADINI AI SERVIZI PUBBLICI.

07. IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI COMUNALI E' ALTRESI' ASSICURATO AGLI ENTI PUBBLICI, ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI IN GENERE, ANCHE MEDIANTE MEZZI INFORMATICI.

08. L'APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' ORGANICAMENTE LA MATERIA.

ART. 48

(IL DIRITTO D'INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI)

01. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE - RICONOSCIUTE CON DECRETO MINISTERIALE AI SENSI DELL' ARTT. 08 DEL D.P.R. 23 AGOSTO 1988 , N. 395 - ED ESISTENTI CON PROPRIE STRUTTURE FORMALIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE HANNO DIRITTO D'INFORMAZIONE SULLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E POLITICO-ISTITUZIONALE.

02. L'INFORMAZIONE SI CONCRETA, IN BASE ALL' ARTT. 18 DEL D.P.R. 01 FEBBRAIO 1986 , N. 13 E ALL' ARTT. 29 DEL D.P.R. 268/87 , NELLA RICEZIONE PREVENTIVA, COSTANTE E TEMPESTIVA, DEL MATERIALE RELATIVO ALLE MATERIE SEGUENTI:

- IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
- I PROGRAMMI D'INVESTIMENTO;
- LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE;
- GLI ORGANI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
- L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO;
- LA POLITICA DEGLI ORGANICI E GLI AFFARI DEL PERSONALE;
- I PIANI DI PRODUTTIVITA', I PROGETTI ED I PROGRAMMI, NONCHE' GLI INCENTIVI PER L'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'AZIONE

AMMINISTRATIVA;

- IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO;

- E QUANTO ALTRO L'AMMINISTRAZIONE RITENGA DI DOVER FAR CONOSCERE.

03. GLI INTERESSATI, QUALORA L'AMMINISTRAZIONE NON OTTEMPERI AGLI OBBLIGHI DELLE MATERIE ELENCAE, POSSONO ADIRE VIE GIUDIZIARIE.

04. SU TALI MATERIE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUDETTE HANNO OBBLIGO DI PARERE NON VINCOLANTE PER L'AMMINISTRAZIONE ATTIVA DA ESPRIMERSI IN FORMA SCRITTA ENTRO 07 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEI DOCUMENTI.

05. IL DIRITTO D'INFORMAZIONE NON ESCLUDE QUELLO DI CONTRATTAZIONE PREVISTO DAGLI ARTT. 03 E 14 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93

E RESO ESECUTIVO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 25 , 26 E 27 DEL D.P.R. 268/87 , DAGLI ARTT. 30 , 31 E 32 DEL D.P.R. 333/90 E

DAI SUCCESSIVI ACCORDI COLLETTIVI RECEPITI IN DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

06. I DIRITTI D'INFORMAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SONO A TITOLO

GRATUITO IN QUANTO ATTO DOVUTO PER L'AMMINISTRAZIONE.

PARTE 02

CAPO 08

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEGLI ORGANI TITOLARI DI UFFICI

ART. 49

(GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE)

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO E' ORGANO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, CON FUNZIONI ESECUTIVE.

04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

05. CIASCUN ORGANO E' INDIPENDENTE DALL'ALTRO E AGISCE IN PIENA AUTONOMIA, SALVO IL COORDINAMENTO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI.

ART. 50

(GLI ORGANI TITOLARI DI UFFICI)

01. E' ORGANO TITOLARE DI UFFICIO IL SEGRETARIO COMUNALE E IL VICE-SEGRETARIO QUANDO ASSOLVE ALLE FUNZIONI DI SEGRETARIO.

02. SONO ORGANI TITOLARI DI UFFICI GLI ISTRUTTORI DIRETTIVI CON FUNZIONI APICALI CAPOSETTORE DI CUI ALLA Q.F. DELLA DECLARATORIA

DELLE FUNZIONI DELL'ALLEGATO A) DEL D.P.R. 25 GIUGNO 1983 , N. 347 E PER L'INCARDINAMENTO NELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI CUI

ALL' ARTT. 28 DEL D.P.R. 17 SETTEMBRE 1987 , N. 494 E IN RELAZIONE ALLE ATTRIBUZIONI AD ESSI ASSEGNATE IN BASE AL REGOLAMENTO

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, ED IN BASE ALLE ATTRIBUZIONI AD ESSI ASSEGNATE DAL SEGRETARIO COMUNALE E CHE NON SIANO DI COMPETENZA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

SEZIONE 01 - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 51

(IL CONSIGLIO COMUNALE)

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL

CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE. 03 IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA

PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

04. IL CONSIGLIO SI ARTICOLA CON CRITERIO PROPORZIONALE IN COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI.

05. NEL SENO DEL CONSIGLIO SONO COSTITUITI I GRUPPI CONSILIARI E I CAPIGRUPPO. CON IL REGOLAMENTO DEGLI ORGANI E' DATA ARTICOLATA DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO.

06. IL BILANCIO DOVRA' PREVEDERE APPOSITO CAPITOLO DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLE SUE FORME ED ARTICOLAZIONI.

ART. 52

(LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E' ATTRIBUITA AL SINDACO.

02. IL SINDACO PUO', IN CASO DI IMPEDIMENTO, ASSEGNARE AL VICE SINDACO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE COME PREVISTO DAL SUCCESSIVO ARTT. 67 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 53

(LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE CONSILIARI E DELLE COMMISSIONI)

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DEGLI ORGANI.

02. SONO ANCHE PUBBLICHE LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI O SPECIALI, SALVO I LIMITI POSTI DAL REGOLAMENTO DEGLI ORGANI.

03. DELLA CONVOCAZIONE E' DATA PUBBLICITA' - OLTRE CHE NELLE FORME DI LEGGE E DELLO STATUTO - ANCHE ALLE LIBERE ASSOCIAZIONI MEDIANTE LETTERA.

ART. 54

(I DIRITTI, I POTERI E I DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE NONCHE' DALL'EVENTUALI SUE AZIENDE O ENTI DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO E COPIA DEGLI ATTI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO, SECONDO I CRITERI DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

02. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ESSI HANNO INOLTRE IL DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI, SECONDO I CRITERI E LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DEGLI ORGANI.

04. SE LO RICHIEDE 1/5 DEI CONSIGLIERI IL SINDACO O IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO TENUTI A RIUNIRE IL CONSIGLIO NEI MODI E NEI TERMINI DI CUI AL COMMA 07 DELL' ARTT. 31 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 55

(LO SCIoglimento E LA SOSPENSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, PER I MOTIVI E CON LE PROCEDURE DI CUI ALL' ARTT. 39 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 56

(LA RIMOZIONE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI)

01. CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, IL SINDACO, I COMPONENTI DEL CONSIGLIO E/O DELLA GIUNTA, POSSONO ESSERE RIMOSI, QUANDO COMPIANO ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE O PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O QUANDO SIANO IMPUTATI DI UNO DEI REATI PREVISTI DALLA LEGGE 13 SETTEMBRE 1982 , N. 646 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, O SOTTOPOSTI A MISURA DI PREVENZIONE E SICUREZZA.

02. IN ATTESA DEL DECRETO, IL PREFETTO PUO' DISPORRE LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, QUALORA SUSSISTANO MOTIVI DI GRAVE E URGENTE NECESSITA'.

03. SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990 , N. 55 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 57

(LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI)

01. PER GLI AMMINISTRATORI, PER IL PERSONALE DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI PER I SERVIZI SOCIALI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DENARO PUBBLICO E SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCANO DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE E SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

03. L' AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN 05 ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO. LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI NONCHE' DEI DIPENDENTI E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

ART. 58

(LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO)

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) GLI STATUTI DELL' ENTE E DI EVENTUALI AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI, I REGOLAMENTI, L' ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

- E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;
- F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;
- G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FUNZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NE COSTITUISCONO UNA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO E DI ALTRI DIPENDENTI;
- N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI;
- O) L'ELEZIONE E LA REVOCA DEL "DIFENSORE CIVICO", E IL RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO;
- P) L'ELEZIONE DEL REVISORE DEI CONTI E IL RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO;
- Q) GLI ALTRI ATTI DOVUTI PER LEGGE O PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO.
02. SPETTA, ALTRESI', AL CONSIGLIO PROCEDERE AD INCHIESTE SU QUESTIONI FONDAMENTALI DI COMPETENZA DELL'ENTE, NOMINANDO, OVE OCCORRA, APPOSITA COMMISSIONE.
03. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE DA PARTE DEL SINDACO AI SENSI DELL' ARTT. 36 - COMMA 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , QUALORA ALTRESI' NON SI PERVENGA A DECISIONE VI SARA' L'INVIO DI UN COMMISSARIO IN SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI OMISSIVI IN BASE ALL' ARTT. 48 DELLA CITATA LEGGE 142/90 .
04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

ART. 59

(LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO)

01. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

02. LE COMMISSIONI SONO PERMANENTI O SPECIALI.
03. SONO COMMISSIONI PERMANENTI QUELLE RELATIVE ALLA COMPETENZA DELLE MATERIE ASSEGNATE AI SINGOLI ASSESSORATI.
04. SONO COMMISSIONI SPECIALI QUELLE CHE POSSONO ESSERE COSTITUITE DI VOLTA IN VOLTA A SECONDA DELLE ESIGENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
05. LE COMMISSIONI PERMANENTI SONO PRESIEDUTE DA UN MEMBRO DEL CONSIGLIO COMUNALE ELETTO NEL PROPRIO SENO A MAGGIORANZA STRUTTURALE DEI VOTI. EGLI DURA IN CARICA 05 ANNI E PUO' ESSERE REVOCATO CON LE STESSE PROCEDURE DI VOTO. OVE RICORRANO LE CONDIZIONI SI POSSONO ELEGGERE ANCHE I VICE- PRESIDENTI DI COMMISSIONE PERMANENTE.
06. LE COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE PRESIEDUTE ANCHE DAL SINDACO O DAGLI ASSESSORI, ALLORCHE' SE NE VALUTINO LE ESIGENZE, LE OPPORTUNITA' E LA CONVENIENZA DI BUONA AMMINISTRAZIONE.
07. EVENTUALI ALTRE COMMISSIONI POSSONO ESSERE ISTITUITE PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN FORMA DIVERSA DALLA GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE.
08. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLE COMMISSIONI E NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.
09. SONO FATTE SALVE LE COMMISSIONI SPECIALI PREVISTE PER LEGGE.
10. LE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI IN FASE ISTRUTTORIA E PRIMA DELL'ADOZIONE DELLE LORO DETERMINAZIONI CONVOCANO LE ASSOCIAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 29 DELLO STATUTO AI FINI DELLA CONSULTAZIONE IN RELAZIONE AL LORO CONTRIBUTO DI ESPERIENZA E DI PROPOSTA NELLE SPECIFICHE MATERIE OGGETTO DELLA TRATTAZIONE.

SEZIONE 02 - IL SINDACO E LA GIUNTA

ART. 60

(LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA UN NUMERO DI 06 ASSESSORI, IN RELAZIONE ALL'ASSETTO DELLE ATTRIBUZIONI DEI DICASTERI ASSESSORILI.

ART. 61

(L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA)

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.
02. TALE ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.
03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE - CON LE RELATIVE ATTRIBUZIONI ASSESSORILI DI QUESTI - E A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI. A TALE FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTE DISTINTE, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA VACANZA O DALLE DIMISSIONI. QUALORA IN NESSUNA ELEZIONE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B) , N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. PER CONSIGLIERE ANZIANO SI CONSIDERA QUELLO CHE ABBA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI (PREFERENZE E LISTA), E A PARITA' IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

07. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA DA CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENGONO ESECUTIVE ENTRO 03 GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITA'.

09. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA RISPETTIVA GIUNTA.

ART. 62

(LE COMPETENZE E LA STRUTTURA DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE, CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO, E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DI LEGGE O STATUTARIE, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEI DIRETTIVI.

02. LA GIUNTA RIFERISCE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO A NOVEMBRE AI CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

03. LE COMPETENZE DEI SINGOLI ASSESSORI SONO AD ESSI ASSEGNATE ED ESERCITATE IN RELAZIONE AI COMPITI ATTRIBUITI AI DICASTERI ASSESSORILI SECONDO QUANTO RIPORTATO IN ALLEGATO ANNESSO ALLO STATUTO E CHE NE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE.

ART. 63

(L'ASSESSORE E I SUOI POTERI)

01. L'ASSESSORE TITOLARE DEL DICASTERO ASSESSORILE INDIRIZZA E CONTROLLA IL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E TECNICHE DA ESSO DIPENDENTI.

02. EGLI FIRMA TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL SUO ASSESSORATO.

ART. 64

(LE ATTIVITA' DELIBERATIVE E IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA')

01. QUANDO 1/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI NE FACCIANO RICHIESTA SCRITTA E

MOTIVATA AL SINDACO CON L'INDICAZIONE DELLE NORME VIOLATE ENTRO 10 GIORNI DALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DI GIUNTA PER LE MATERIE SOTTOELENATE, TALI DELIBERE SONO SOTTOPOSTE AL COMITATO DI CONTROLLO PER LE ILLEGITTIMITA' DENUNCIATE:

- A) ACQUISTI, ALIENAZIONE, APPALTI ED IN GENERALE TUTTI I CONTRATTI;
- B) CONTRIBUTI, INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI ED ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI E A TERZI;
- C) ASSUNZIONI, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.

02. NEGLI STESSI TERMINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, PER PRESUNTI VIZI DI INCOMPETENZA O DI CONTRASTO CON ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, 1/5 DEI CONSIGLIERI PUO' CHIEDERE L'INVIO AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI TALI ATTI.

03. CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO, LE DELIBERE DI CUI AL COMMA 01 SONO

01. 75- COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI, E QUELLE DI CUI ALLA LETT. A) DEL COMMA 01 ANCHE AL PREFETTO.

04. NON SONO SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE DELIBERAZIONI, CHE COMUNQUE VENGONO UGUALMENTE COMUNICATE AI CAPIGRUPPO.

ART. 65

(LE COMPETENZE DEL SINDACO)

01. IL SINDACO RAPPRESENTA L'ENTE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

02. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE ALTRESI' ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

03. IL SINDACO E', INOLTRE, COMPETENTE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALL'ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

04. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.

05. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. N)

DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI

I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO

PER LA PRIMA ADUNANZA. IN CASO NON SI PERVENGA A DECISIONE, IL CO.RE.CO. ADOTTA, NEL TERMINE PERENTORIO DEI SUCCESSIVI 60

GIORNI, I PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI NECESSARI, PREVIA COMUNICAZIONE DEL SINDACO.

06. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI

AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA SEGUENTE: "GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PUBBLICO BENE.
07. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 66

(LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO

GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI, CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

04. IL VICE-SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ART. SONO PREVISTE ISPEZIONI PREFETTIZIE PER L'ACCERTAMENTO DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STESSI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI DATI E NOTIZIE INTERESSANTI ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE.

06. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' NOMINARE UN COMMISSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

07. ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE IL COMUNE.

08. OVE IL SINDACO O IL VICE-SINDACO NON ADOTTI PROVVEDIMENTI DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA.

ART. 67

(IL VICE-SINDACO)

01. E' VICE-SINDACO UN ASSESSORE DELEGATO DAL SINDACO, CON ATTO

MONOCRATICO VALIDO AI FINI DI LEGGE, E PER LE MATERIE E I TERMINI CONTENUTI NELLA DELEGA MEDESIMA.

ART. 68

(LA MOZIONE DI SFIDUCIA LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE)

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICHE-PROGRAMMATICHE-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO ESECUTIVO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

07. LA DECADENZA, DELLA GIUNTA PER LE DIMISSIONI DAL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 69

(LE FIRME SULLE DELIBERE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO)

01. LE FIRME OBBLIGATORIE SULLE DELIBERE DI GIUNTA SPETTANO AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. LE FIRME OBBLIGATORIE SULLE DELIBERE DEL CONSIGLIO SPETTANO AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL VICE-SINDACO FIRMA IN VECE DEL SINDACO QUANDO NE SVOLGE LE FUNZIONI PER DELEGA DI QUESTO O IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

CAPO 09

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 70

(LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE UN REVISORE.

02. IL REVISORE DEI CONTI DEVE ESSERE SCELTO:

A) TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI;

B) TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;

C) TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

03. ESSO DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

04. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

05. IL REVISORE DEI CONTI PARTECIPA - OVE INVITATO FORMALMENTE DAL SINDACO - ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL REVISORE DEI CONTI, IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO;

B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;

C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

07. NELLA STESSA RELAZIONE IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

08. IL REVISORE DEI CONTI RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI SUOI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL

MANDATARIO. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

09. AL REVISORE DEI CONTI SPETTA IL COMPENSO PREVISTO DALLO SPECIFICO REGOLAMENTO, IN CONFORMITA' DELL' ARTT. 06 QUINQUIES DELLA LEGGE 15 MARZO 1991, N. 80 DI CONVERSIONE DEL D.L. 12.01.1991 , N. 06 .

10. E' COMPITO DEL REVISORE, ALTRESI', CONTROLLARE LA GESTIONE MEDIANTE LE VERIFICHE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA.

CAPO 10

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI E ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI TITOLARI DI UFFICI

SEZIONE 01 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 71

(I PRINCIPI PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE)

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI:

A) IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA;

B) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE E SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA', ED ENTRO I LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DELL'ENTE STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI.

02. I REGOLAMENTI DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO SONO TENUTI A CONSIDERARE CHE LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO

ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE E' DISCIPLINATO CON ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI DURATA TRIENNALE RESI ESECUTIVI CON

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 . IN

OGNI CASO, IN BASE ALLE LEGGI VIGENTI E' RISERVATA AL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL RAPPORTO

D'IMPIEGO COL COMUNE, DELLE CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO E DELLE GARANZIE DEI DIPENDENTI IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI. SEMPRE CON REGOLAMENTO SULLA BASE DELLE LEGGI VIGENTI, RIMANE ASSEGNATA AL COMUNE LA DISCIPLINA RELATIVA ALLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI NONCHE' LA DETERMINAZIONE E LA CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI COMPLESSIVI.

03. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 LETT. A) DEL PRESENTE ARTICOLO DISCIPLINA "LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO", SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

04. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DELL'ENTE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO DAI DIPENDENTI DELL'ENTE AI SENSI DI LEGGE.

05. LE NORME DEL PRESENTE ARTICOLO S'APPLICANO ANCHE AGLI UFFICI ED AL PERSONALE DEGLI ENTI DIPENDENTI, SALVO QUANTO DIVERSAMENTE DISPOSTO DALLE LEGGI VIGENTI.

06. NELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI COMMI PRECEDENTI IL COMUNE PROVVEDE, OSSERVANDO I CRITERI DI LEGITTIMITA', IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO STABILITI DALL' ARTT. 97 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.

SEZIONE 02 - ORGANI TITOLARI DI UFFICI

ART. 72

(IL SEGRETARIO COMUNALE)

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.

02. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA L'INTERA MATERIA RELATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, OLTRE AI COMPITI DI CUI AL COMMA 02 E 03 DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIRETTIVI AI QUALI E' GERARCHICAMENTE SOVRAORDINATA E NE COORDINA L'ATTIVITA', CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO. 04 SPETTA IN PARTICOLARE AL SEGRETARIO:

A) ESPRIMERE OBBLIGATORIAMENTE IL PARERE DI LEGITTIMITA' SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA COMUNALE;

B) PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE CON FUNZIONI DI VERBALIZZANTE;

C) COORDINARE L'ATTIVITA' TRA GLI ORGANI POLITICI E LE STRUTTURE INTERNE;

D) ROGARE, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, GLI ATTI E I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI ED APPALTI DI OPERE;

E) PROVVEDERE ALLA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E COMUNICAZIONE, NEI

CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DEGLI ATTI INDICATI ALLA PRECEDENTE LETTERA E TENERE LO SPECIALE REPERTORIO;

F) PROPORRE I PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA FUNZIONALITA' DEI VARI SERVIZI;

G) ESERCITARE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IL POTERE DISCIPLINARE NEI LIMITI DELLE SANZIONI PREVISTE NEI CONTRATTI DI LAVORO, PROPONENDO, ANCHE, L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PIU' GRAVI ALLA GIUNTA COMUNALE;

H) EMANARE ISTRUZIONI, DIRETTIVE ED ORDINI DI SERVIZIO AI RESPONSABILI APICALI, FERMA RESTANDO LA COMPETENZA E RESPONSABILITA' DI QUESTI ULTIMI NELLA SCELTA DELLE AZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI;

I) INTERVENIRE CON IL PROPRIO CONTROLLO NEI CASI DI INERZIA, INEFFICIENZA O INEFFICACIA DEI SUDDETTI SOGGETTI INVESTITI DI TALI COMPITI, PER ASSICURARE LA LEGITTIMITA' DEGLI ATTI E DEI PROCEDIMENTI, NONCHE' UNA MAGGIORE E PIU' EQUILIBRATA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA;

L) ESPRIMERE PARERI, ANCHE PER ISCRITTO, IN ORDINE A PROBLEMI DI NATURA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA;

M) ACQUISIRE IL DEPOSITO DELLE MOZIONI DI SFIDUCIA ALLA GIUNTA E DELLE DIMISSIONI DEL SINDACO, DELLE PROPOSTE DI REVOCHE DEGLI AMMINISTRATORI, NONCHE' LE RICHIESTE DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO;

N) PRESIDERE LE COMMISSIONI DI GARA - OVE NECESSARIO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL COMUNE;

O) PRESIDERE LE COMMISSIONI DI CONCORSO;

P) PROVVEDERE AD OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PREVISTO DALLE LEGGI DELLO STATO E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 73

(IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE)

01. E' ISTITUITA LA FIGURA PROFESSIONALE DEL VICE-SEGRETARIO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO, PER COADIUVARLO O SOSTITUIRLO NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. SPETTANO AL VICE-SEGRETARIO OLTRE I COMPITI DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO QUELLI DI DIREZIONE E TITOLARITA' DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE, DEFINITA CON L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, ED ATTINENTE ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE-ISTITUZIONALI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DEGLI AFFARI GENERALI.

03. I REQUISITI DI ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE-SEGRETARIO SONO DEFINITI CON LE NORME DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DELL'ALLEGATO A (DECLARATORIA DELLA QUALIFICA FUNZIONALE) DEL D.P.R. 25 GIUGNO 1983 , N. 347 PER LA RISPETTIVA QUALIFICA FUNZIONALE DI RIFERIMENTI IN RELAZIONE ALLE APICALITA' ASSEGNATE ALL'ENTE DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO OPPURE IN APPLICAZIONE DEL COMMA 05 DELL' ARTT. 21 DEL D.P.R. 13 MAGGIO 1987 , N. 268 CONFERMATO DALL' ARTT. 29 DEL D.P.R. 17 SETTEMBRE 1987 , N. 494 E RICONFERMATO DALL' ARTT. 50 DEL D.P.R. 03

AGOSTO 1990 , N. 333 .

ART. 74

(LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI DIRETTIVI)

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. TALI PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

02. NEL CASO IL COMUNE TEMPORALMENTE NON ABBIA I DIRETTIVI RESPONSABILI DEI SERVIZI, IL PARERE E' ESPRESSO DAL SEGRETARIO DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.

03. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 , UNITAMENTE AL DIRETTIVO PREPOSTO.

CAPO 11

SERVIZI PUBBLICI

ART. 75

(LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI)

01. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

02. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IL COMUNE PREVEDE APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 76

(L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI SOCIALI)

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE IL COMUNE - QUANDO NE RAVVISI L'OPPORTUNITA', LA CONVENIENZA E L'ECONOMICITA' NELLA GESTIONE - PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UN'APPOSITA ISTITUZIONE.

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. IL DIRETTORE E' NOMINATO E PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERA DI GIUNTA.

05. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' UN DIPENDENTE COMUNALE.

06. AL DIRETTORE E AL RESTANTE PERSONALE RELATIVO ALL'ORGANICO DELLA ISTITUZIONE S'APPLICANO GLI ACCORDI DI COMPARTI DI CUI ALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 .

07. LO STATO GIURIDICO, IL TRATTAMENTO ECONOMICO, LA DISCIPLINA, LA FORMAZIONE DEL RAPPORTO E LA CESSAZIONE DALL'IMPIEGO DEI DIPENDENTI DELL'ISTITUZIONE E' QUELLO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE.

08. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL PRESIDENTE O SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL DIRETTORE E DA UN DIPENDENTE ESTRATTO A SORTE TRA I DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE. TALE ESTRAZIONE AVVERRA' OGNI TRIENNIO.

09. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA 07 MEMBRI, SU PROPOSTA DEL SINDACO - D'INTESA CON I CAPIGRUPPO - E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DI VOTI - NEL RISPETTO PROPORZIONALE DELLA MINORANZA - E DURA IN CARICA 03 ANNI. DAL SENO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SI ELEGGE IL PRESIDENTE ENTRO 45 GIORNI DALL'AVVENUTA ELEZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO.

10. IL PRESIDENTE, DOPO ELETTO, GIURA NELLE MANI DEL SINDACO CON LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL D.P.R. 10 GENNAIO 1957 , N. 03 .

11. I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE RAPPRESENTATIVI DI FORMAZIONI SOCIALI O ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

12. LA CARICA DI PRESIDENTE E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI CONSIGLIERE COMUNALE E CON QUELLA DI ASSESSORE.

13. LA REVOCA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVVIENE CON LA STESSA PROCEDURA DELL'ELEZIONE.

14. IN CASO DI DIMISSIONI, VACANZA, INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTE O PER QUALSIASI ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA REINTEGRAZIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE CON LE STESSE PROCEDURE E CRITERI PER L'ELEZIONE.

15. DOPO LA SCADENZA DEL TRIENNIO E FINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IL VECCHIO CONSIGLIO RESTA IN CARICA PER IL PRINCIPIO DELLA PROROGATIO E PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

16. I COMPENSI DEI CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE SONO UGUALI A QUELLI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 77

(IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI)

01. IL COMUNE CON DELIBERA DI COSTITUZIONE DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI ADOTTA GLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:

A) CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, COSTITUITO DAI BENI MOBILI ED IMMOBILI ED IL CAPITALE FINANZIARIO;

B) APPROVA UN APPOSITO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, DELLE STRUTTURE E DEGLI UFFICI DELL'ISTITUZIONE;

C) APPROVA UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI CONTABILITA';

D) DOTA L'ISTITUZIONE DEL PERSONALE OCCORRENTE AL BUON FUNZIONAMENTO E PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI.

02. IL COMUNE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI, AI QUALI IL CONSIGLIO L'AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE STESSA DOVRA' CONFORMARSI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE HA, ALTRESI', L'OBBLIGO DEGLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:

A) APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI DELL'ISTITUZIONE DI CUI ALL'ELENCAZIONE DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SALVO QUANDO NON RIFERIBILE ALL'ISTITUZIONE STESSA;

B) ESERCITARE LA VIGILANZA MEDIANTE L'APPOSITO ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI E CON L'INTERVENTO, ALTRESI', DEL DIRETTIVO RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, CHE RELAZIONERANNO ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE E QUANDO SI RENDESSE

ALTRESI' NECESSARIO;

C) VERIFICARE IN GIUNTA PRIMA ED IN CONSIGLIO COMUNALE POI I RISULTATI DELLA GESTIONE SULLA BASE DI APPOSITA RELAZIONE DI CUI ALLA LETT. B) PRECEDENTE;

D) PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI CON IL BILANCIO COMUNALE.

04. L'ISTITUZIONE, E PER ESSA GLI ORGANI PREPOSTI, DEVE INFORMARE LA PROPRIA ATTIVITA' AI CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'. ESSA HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

05. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA ANCHE LE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI.

ART. 78

(LE AZIENDE SPECIALI)

01. PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE IL COMUNE - QUANDO NE RAVVISI L'OPPORTUNITA', LA CONVENIENZA E L'ECONOMICITA' NELLA GESTIONE - PUO' COSTITUIRE UNA O PIU' AZIENDE SPECIALI.

02. L'AZIENDA SPECIALE, QUALORA PREVISTA, E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATA DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO: IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE. IL CONSIGLIO COMUNALE RISPETTERA' NELLA ELEZIONE LA COMPOSIZIONE ED I DIRITTI DELLE MAGGIORANZE E MINORANZE PROCEDENDO CON VOTO SEGRETO E LIMITATO AD 1/3. LA REVOCA E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI E' ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER LE MOTIVAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 39 E 40 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 PER QUANTO COMPATIBILI.

05. LO STATUTO E IL REGOLAMENTO AZIENDALE SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

06. IL COMUNE, CHE DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA; VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI. 07 LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA GESTIONALE.

08. ULTERIORI SPECIFICAZIONI E DISCIPLINE PER LE AZIENDE SPECIALI SONO STABILITE DALLA LEGGE VIGENTE.

CAPO 12

FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

ART. 79

(I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA)

01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE, AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE.

02. IL COMUNE E LA PROVINCIA CONGIUNTAMENTE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLE REGIONI E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

ART. 80

(LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE)

01. IL COMUNE AVANZA ANNUALMENTE IN PREVISIONE DEL BILANCIO PROPOSTE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE IN OTTEMPERANZA DELLA LEGGE REGIONALE.

02. LE PROPOSTE DEL COMUNE SONO AVANZATE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI SIA DI CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE PROMOSSE DALLA PROVINCIA AI FINI DI COORDINAMENTO.

ART. 81

(LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E LE CONVENZIONI)

01. IL COMUNE COLLABORA NELLE FORME PREVISTE DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELLA PROVINCIA STESSA.

CAPO 13

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 82

(LE NORME DELLA FINANZA E DELLA CONTABILITA')

01. LE MATERIE RELATIVE ALLA FINANZA E ALLA CONTABILITA' SONO RISERVATE ALLA LEGGE DELLO STATO, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DALL'APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

02. L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, SIA IN PRIMA CHE IN SECONDA CONVOCAZIONE E SUCCESSIVE, DEVE AVVENIRE CON IL VOTO FORMALE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 83

(IL CONTROLLO)

01. IL CONTROLLO SUGLI ATTI E SUGLI ORGANI DEL COMUNE E' REGOLATO DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 AI CAPI 11 E 12 , NONCHE'

DALLE DISPOSIZIONI DELL' APPOSITA LEGGE REGIONALE.

ART. 84

(LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO)

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO 142/90 COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DI 2/3 DEI CONSIGLIERI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON E' RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI IN MANIERA UNIFORME SU IDENTICO TESTO.

02. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 SI APPLICANO ANCHE PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO.

03. LO STATUTO DOPO L' APPROVAZIONE E' INVIATO NEI TERMINI DI LEGGE AL CO.RE.CO. PER IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'. LO STATUTO RESTITUITO DOPO L' APPROVAZIONE DEL CO.RE.CO. E' INVIATO A CURA DEL COMUNE ALLA REGIONE PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE.

04. ESSO E', ALTRESI', AFFISSO ALL' ALBO PRETORIO DELL' ENTE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI ED E' INVIATO AL MINISTERO DELL' INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI E PER ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA'.

ART. 85

(LE NORME TRANSITORIE)

01. SINO ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IN QUANTO CON ESSE COMPATIBILI.

ART. 86

(L' ENTRATA IN VIGORE)

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.